

Edizione di venerdì 3 Aprile 2020

CASI OPERATIVI

Preliminari di merito e appello incidentale
di **EVOLUTION**

IVA

Territorialità Iva dei servizi di logistica integrata
di **Sandro Cerato**

AGEVOLAZIONI

Comunicazione all'Enea per gli interventi 2020
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

DIRITTO SOCIETARIO

Trasferimento del controllo della società socia e limiti al “change of control”
di **Fabio Landuzzi**

AGEVOLAZIONI

Parte il primo bando per i distretti del cibo
di **Luigi Scappini**

CASI OPERATIVI

Preliminari di merito e appello incidentale

di **EVOLUTION**

Master di specializzazione

LE NOVITÀ DELLE VERIFICHE FISCALI E GLI STRUMENTI DI ACCERTAMENTO: STRUMENTI DI DIFESA E STRATEGIE PROCESSUALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

In quale forma, la parte che è risultata parzialmente vittoriosa all'esito del giudizio di primo grado e che subisce l'appello del soccombente, deve riproporre al giudice di secondo grado le eventuali questioni ed eccezioni rigettate in prime cure?

Nel processo di appello tributario, ai sensi dell'articolo 56 D.Lgs. 546/1992 (rubricato "Questioni ed eccezioni non riproposte"), le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza del giudice di primo grado, che non sono specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.

Inoltre, l'articolo 54 D.Lgs. 546/1992 (rubricato "Controdeduzioni dell'appellato e appello incidentale"), stabilisce che la parte appellata deve costituirsi nel termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso in appello, depositando apposito atto di controdeduzioni. Nello stesso atto depositato nei termini di cui sopra può essere proposto, a pena di inammissibilità, appello incidentale.



[**CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION**](#)

IVA

Territorialità Iva dei servizi di logistica integrata

di **Sandro Cerato**



Con una recente risposta ([risposta all'istanza di interpello n. 96 del 27 marzo 2020](#)) l'Agenzia delle entrate è tornata ad affrontare il tema della **territorialità delle prestazioni di logistica integrata**.

È bene ricordare che, a seguito della riforma della **territorialità Iva delle prestazioni di servizi** avvenuta nel 2010 ad opera del **D.Lgs. 18/2010**, una particolare questione si era già posta in relazione alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto lo **stoccaggio**, e più in generale, il **deposito di beni** di proprietà di una società italiana, posta in essere da una società dei Paesi bassi nell'ambito di un magazzino (immobile) situato in tale ultimo Paese.

La questione è stata affrontata da parte dell'Agenzia delle Entrate nella [circolare 28/E/2011](#), in cui l'Amministrazione Finanziaria ha inquadrato l'operazione descritta nelle **prestazioni di servizi generiche**, di cui all'[articolo 7-ter](#), e **non in quelle relative a beni immobili**, di cui al successivo [articolo 7-quater D.P.R. 633/1972](#).

Secondo l'Agenzia delle Entrate, infatti, "**le prestazioni di deposito merci non possano ricondursi alla categoria dei servizi relativi a beni immobili**", in quanto deve applicarsi la previsione generale di cui all'[articolo 44 Direttiva 112/2006](#), che nel nostro ordinamento è stata recepita nell'[articolo 7-ter D.P.R. 633/1972](#) secondo cui nelle prestazioni "B2B" si attribuisce rilevanza territoriale nel Paese in cui è stabilito il committente del servizio.

La questione è stata successivamente ripresa in considerazione da parte della **Corte di Giustizia Ue**, che con la sentenza emanata nell'ambito della [causa C-155/12](#), ha stabilito che la prestazione di stoccaggio merci posta in essere nell'ambito di un deposito può essere considerata una **prestazione "complessa"**, ed assumere anche la natura di **servizio relativo ad un bene immobile**, con conseguente **territorialità ai fini Iva nel Paese in cui è ubicato l'immobile**.

Tale conclusione può configurarsi nel momento in cui il **servizio di stoccaggio costituisce la**

prestazione principale nell'ambito di un accordo in cui si prevede che al depositante sia riconosciuto il **diritto di utilizzare, in tutto o in parte, una parte dell'immobile** adibita a deposito merci.

Nel caso specifico sottoposto all'attenzione dei giudici europei, **il servizio posto in essere è qualificabile come "complesso"**, poiché le prestazioni poste in essere consistono in un **servizio composto da diverse prestazioni**, e più precisamente dalle seguenti: ricezione delle merci in magazzino, sistemazione nelle apposite aree di stoccaggio, custodia, imballo, consegna, scarico, ecc..

Secondo la Corte, pur evidenziando che le prestazioni di stoccaggio, in linea generale, non possono inquadrarsi tra quelle relative a beni immobili, di cui all'[articolo 47 Direttiva 112/2006](#), possono rientrare in tale ambito quando **il bene immobile è espressamente individuato come l'elemento costitutivo della prestazione di servizi**, in quanto elemento centrale ed indispensabile per eseguire la prestazione dedotta in contratto.

In altre parole, laddove il bene immobile sia "oggetto" del contratto, è possibile far rientrare la prestazione "complessa" di stoccaggio tra le **prestazioni di servizi relative a beni immobili**, che nel nostro ordinamento rientrano tra quelle di cui all'[articolo 7-quater, lett. a\), D.P.R. 633/1972](#), e come tali rilevanti nel Paese in cui è ubicato l'immobile.

La tesi della Corte di Giustizia Ue è stata successivamente recepita (come ricordato anche nella **risposta n. 96 dell'Agenzia**) nell'[articolo 31-bis del Regolamento di esecuzione \(UE\) n. 282/2011](#) del Consiglio del 15 marzo 2011, come emendato dal [Regolamento di esecuzione \(UE\) n. 1042/2013 del 7 ottobre 2013](#), con valenza **a partire dal 1° gennaio 2017**, in cui si chiarisce cosa debba intendersi per "servizio relativo a un bene immobile" e si **elencano, a titolo esemplificativo**, una serie di servizi che possono essere considerati tali e altri che invece possono essere considerati **non relativi a un bene immobile**.

Nel caso affrontato dalla risposta in esame, pur trattandosi di un **servizio di logistica prestato all'interno di un immobile**, manca il requisito della **centralità e dell'indispensabilità del bene immobile** per l'esecuzione del servizio.

La società committente, infatti, "**non partecipa alle attività di logistica integrata, né le dirige e coordina e accede ai siti ove si svolge il servizio in forma eccezionale e periodica, previo preavviso, al solo fine di testare la qualità dei servizi resi**". Ration per cui, conclude l'Agenzia, **le prestazioni di logistica in questione devono essere inquadrare tra le prestazioni di servizi generiche di cui all'articolo 7-ter D.P.R. 633/1972**, e non tra quelle relative a **beni immobili di cui al successivo articolo 7-quater**.

AGEVOLAZIONI

Comunicazione all'Enea per gli interventi 2020

di Clara Pollet, Simone Dimitri



L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ha attivato il nuovo sito efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali dedicato alla **trasmissione delle pratiche sugli interventi per ecobonus, bonus facciate e bonus casa conclusi nel 2020**. L'aggiornamento del portale si rende necessario a seguito della **proroga al 31 dicembre 2020** delle detrazioni fiscali per l'efficienza energetica degli edifici (ecobonus) e delle detrazioni per le ristrutturazioni (bonus casa), in relazione alle **spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020** (Legge di Bilancio 2020 – Legge 160/2019).

Con un avviso pubblicato in data 25.03.2020 sul proprio sito istituzionale, **Enea** informa gli utenti che, per gli interventi la cui **data di fine lavori è compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 25 marzo 2020**, il termine di **90 giorni per la trasmissione dei dati**, attraverso i siti ecobonus2020.enea.it e bonuscasa2020.enea.it, decorre dal 25 marzo 2020.

Occorre **inviare ad Enea** i dati degli interventi di **efficienza energetica** che rientrano tra **le ristrutturazioni edilizie** (detrazione al 50%), **nella riqualificazione energetica** (detrazione del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%, a seconda dei casi) o nel **nuovo bonus facciate** (detrazione al 90%).

Ricordiamo che, con l'intento di **monitorare e valutare il risparmio energetico** conseguito **anche dagli interventi rientranti nelle ristrutturazioni edilizie**, la legge di bilancio 2018 ha introdotto **l'obbligo di trasmettere ad Enea le informazioni sui lavori effettuati**, analogamente a quanto previsto per la riqualificazione energetica degli edifici. La trasmissione delle informazioni non riguarda tutte le tipologie ammesse alla detrazione, ma **solo quelli che comportano risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili**.

Nella tabella seguente vengono riepilogati gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabile che **usufruiscono delle detrazioni fiscali del 50% previste per le ristrutturazioni edilizie** (articolo 16bis, D.P.R. 917/1986) **soggetti all'obbligo di trasmissione all'Enea**.

COMPONENTI E TECNOLOGIE

Strutture edilizie

Infissi

Impianti tecnologici

INTERVENTO

- riduzione della trasmittanza delle **pareti verticali** che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno;
- riduzione delle trasmittanze delle **strutture opache orizzontali e inclinate** (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi;
- riduzione della trasmittanza termica dei **pavimenti** che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno.
- riduzione della trasmittanza dei **serramenti comprensivi di infissi** che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi.
- installazione di **collettori solari** (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;
- sostituzione di generatori di calore con **caldaie a condensazione** per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell'impianto;
- sostituzione di generatori con **generatori di calore ad aria a condensazione** ed eventuale adeguamento dell'impianto;
- **pompe di calore** per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto;
- **sistemi ibridi** (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell'impianto;
- microcogeneratori ($Pe < 50\text{kWe}$);
- scaldacqua a pompa di calore;
- generatori di calore a biomassa;
- installazione di **sistemi di contabilizzazione del calore** negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
- installazione di sistemi di termoregolazione e *building automation*;
- teleriscaldamento;
- installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai sistemi di accumulo i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 1° gennaio 2019).

DIRITTO SOCIETARIO

Trasferimento del controllo della società socia e limiti al “change of control”

di **Fabio Landuzzi**



La **Massima 185** pubblicata dal **Notariato di Milano** si occupa della **legittimità**, e del funzionamento, delle c.d. **clausole di “change of control”** quando inserite nello **statuto** di una società, con lo scopo di **limitare il trasferimento del controllo** di un'altra società a sua volta socia della emittente.

La Massima compie **due importanti affermazioni di principio**.

La prima nega che la clausola dello statuto di una società (Alfa) possa produrre **effetti diretti sulle vicende** giuridiche che **non hanno per oggetto le partecipazioni al suo capitale**, bensì sulle azioni o sulle quote di **una società che è sua socia**, anche quando si abbia come riferimento il caso del **cambiamento del controllo di tale società socia**. La situazione è **esemplificata** molto bene nella “Motivazione” della Massima.

Il caso è quello di una **società (Alfa)** nel cui statuto è inserita una clausola in forza della quale ai **soci della stessa Alfa** è riservato un **diritto di prelazione** sull'acquisto delle **partecipazioni di Beta** (una **società a sua volta socia** di Alfa), qualora sia **trasferito il controllo della stessa Beta**.

Il punto è che, in questa circostanza (ossia, se **cambia il socio di maggioranza di Beta**), è vero che indirettamente si determina anche un **cambiamento del soggetto** che in concreto esercita i **diritti che derivano dalla partecipazione in Alfa** (appunto, tramite il controllo di Beta); tuttavia, secondo la Massima in commento, questa circostanza **non è**, di per sé, **sufficiente** a consentire che le **regole stabilite nello statuto di Alfa** possano spiegare **effetti al di là dei loro confini naturali**, arrivando a produrre effetti addirittura sulle vicende che riguardano **partecipazioni diverse** da quelle emesse dalla stessa Alfa.

In altre parole, nello statuto di Alfa possono essere stabilite **regole o limiti riferiti solo alle partecipazioni detenute dalle società che sono socie di Alfa**, nel caso in cui si abbia un

trasferimento del controllo della stessa Alfa.

La **seconda affermazione** di principio fa invece da corollario alla precedente; ossia, la **Massima sostiene** che le **vicende traslative** riguardanti le **partecipazioni di una società socia** (nell'esempio, le partecipazioni di Beta) possono essere assunte, nello statuto della società partecipata (Alfa), come una **causa di innesco** di clausole che pongano **regole o limiti relativi alle partecipazioni della stessa società emittente (Alfa)**, nel caso in cui si verifichi un **trasferimento del controllo della società** che detiene tali partecipazioni (ossia un trasferimento del controllo di Beta).

Ecco allora che, secondo la Massima in commento, sono **legittime le clausole che escludono il limite al trasferimento delle partecipazioni** in caso, ad esempio, di **trasferimento ad una società detenuta al 100%** dal socio alienante **oppure di cui questi abbia il controllo di diritto ex articolo 2359, co. 1, n. 1), cod. civ.**, quando detto trasferimento sia **assoggettato alla condizione risolutiva** consistente nel **venir meno del controllo** (totalitario o di diritto), o qualora sia previsto, sempre al verificarsi di tali circostanze, **un obbligo di ritrasferimento**.

Allo stesso modo, e con una tecnica probabilmente più agevole da attuare, la Massima ritiene **legittime le clausole statutarie** che prevedono il **diritto di riscatto delle partecipazioni** quando si verifichi il **trasferimento del controllo di una società socia**, stabilendo perciò l'obbligo di quest'ultima di effettuare le **dovute comunicazioni agli altri soci** e/o agli amministratori della società.

Infine, sono ritenute al pari **legittime le clausole** statutarie che prevedono il **gradimento necessario** nei confronti del **nuovo socio di controllo della società socia**, nel caso di **cambiamento del controllo della società socia**, anche in questa circostanza con l'obbligo per quest'ultima delle dovute comunicazioni all'organo amministrativo e, dall'altra parte, con **diritto di riscatto delle partecipazioni** detenute dalla società socia, **in caso di mancato rilascio del gradimento**.

AGEVOLAZIONI

Parte il primo bando per i distretti del cibo

di Luigi Scappini



Il Mipaaf, con **avviso** del **17 febbraio 2020**, protocollo n. **10898**, ha dato il via libera al **primo bando** relativo alle **agevolazioni** previste per i **cd. distretti del cibo**, il cui **termine** ultimo di presentazione scade il prossimo **18 maggio 2020**.

Come noto, con il [comma 499](#) dell'articolo 1, **L. 205/2017** (la cd. Legge di bilancio per il 2018) ha integralmente **sostituito** l'[articolo 13 D.Lgs. 228/2001](#), rimodulando e ridefinendo le **caratteristiche** dei **distretti del cibo**, forme di aggregazione introdotte per promuovere lo sviluppo territoriale, nonché favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari.

Si considerano **distretti**, fermo restando che il **riconoscimento** spetta alle singole **Regioni** e **Province autonome**, tra gli altri, i **distretti rurali** e **agroalimentari** di qualità, i **sistemi produttivi locali** caratterizzati da una elevata concentrazione di pmi agricole e agroalimentari, quelli **produttivi locali** anche a carattere **interregionale** nonché quelli localizzati in **aree urbane** o **periurbane** e i **biodistretti** e i **distretti biologici**.

Ai sensi dell'[articolo 7, Decreto](#) Mipaaf n. **7775 del 22 luglio 2019**, cui rimanda il provvedimento, la misura degli **aiuti** concessi viene fissata dai relativi provvedimenti in misura pari a una **percentuale** delle **spese** ammissibili e nel rispetto delle intensità massime previste per ogni tipologia di aiuto.

Le percentuali sono ridotte quando a fruirne sono **soggetti non riconducibili nel perimetro delle pmi**; del resto, la *ratio* sottesa all'introduzione dei distretti del cibo, sulla falsariga di quanto successivamente visto con i **contratti di rete**, è quello di **promuovere forme di aggregazione tra soggetti di medio piccola dimensione** in modo da poter competere in un settore che, al di fuori del perimetro interno, presenta **dimensioni maggiori**.

In particolare, per quanto attiene ai **contratti di distretto**, nel caso di **investimenti** connessi alla

produzione agricola primaria i contributi sono previsti nella misura massima del **40%**, elevata al **50%** nelle **Regioni meno sviluppate**, percentuali **confermate** anche nell'ipotesi di investimenti nel settore della **trasformazione** e della successiva **commercializzazione** dei prodotti agricoli.

Nel caso di spese sostenute per la **partecipazione** dei produttori agricoli a **regimi di qualità**, il contributo, per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli, ammonta al **50%**.

Infine, è da rilevare che le **spese per R&S**, nel settore agricolo, sono sostenute in misura **integrale**.

Le spese, per poter essere ammesse all'agevolazione, devono essere **eseguite** a mezzo di **strumenti tracciabili**.

Per quanto riguarda le **spese ammesse** all'agevolazione, per la cui definizione compiuta si rimanda all'allegato al provvedimento, si evidenzia come esse varino in funzione della tipologia di intervento cui sono connesse, sottolineando, tuttavia, come vi rientrino sia gli investimenti in **suoli, immobili, capi allevabili** nonché il **miglioramento tecnologico** e informatico a mezzo dell'acquisto di programmi specifici.

Ai sensi dell'[articolo 7](#) del **provvedimento Mipaaf**, come detto, viene individuato nel **17 aprile** il **termine** ultimo per la presentazione della domanda, **pena** la **inammissibilità**.

Alla **domanda** deve essere **allegato**, ovviamente, il **programma del contratto di distretto** in cui siano evidenziati, tra gli altri, i presupposti e gli obiettivi del contratto, il piano finanziario di copertura delle spese ammissibili e le relative **previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie**.

Il Mipaaf avrà **60 giorni** di tempo, a decorrere dalla chiusura del bando, per accertare la **regolarità** e la **completezza** della documentazione presentata e provvederà a inoltrare le relative domande alle singole Regioni e Province autonome per verificare l'eventuale possibilità di un cofinanziamento.

I **progetti ammessi** vengono successivamente sottoposti a una **valutazione tecnico economica**, superata la quale, al **soggetto** capofila **proponente** viene richiesto, nel termine di **90 giorni** dalla comunicazione di approvazione del Programma, la **presentazione** della **proposta definitiva** al Mipaaf a cui farà seguito, nel termine di ulteriori 60 giorni, l'**attività istruttoria** della proposta definitiva.

L'**erogazione** effettiva delle agevolazioni, che si ricorda consiste in **contributi in conto capitale**, avviene, ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 14](#) del provvedimento **Mipaaf**, per **stato di avanzamento**, subordinatamente all'**effettiva realizzazione** della corrispondente parte degli interventi ritenuti ammissibili.

È **possibile** richiedere, a titolo di **anticipazione**, un importo nella **misura massima** del **30%**, previa presentazione di **fidejussione irrevocabile**, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata.

Per **l'erogazione dei singoli SAL**, i soggetti beneficiari devono procedere alla trasmissione, tramite il soggetto proponente, della **relativa documentazione di spesa** necessaria per i riscontri e le verifiche sugli interventi realizzati.